

Affari Esteri

PAGINA BIANCA

Affari Esteri

Il settore degli Affari Esteri contempla, allo stato attuale, 4 procedure di infrazione, di cui tutte riguardanti presunte violazioni del diritto comunitario.

Ad eccezione della procedura riguardante Accordo bilaterale con gli Stati Uniti in materia di servizi aerei (Open Sky), la cui apertura risale al 2003, le altre 3 procedure sono recenti, essendo state avviate nel corso del 2007.

Tutte le procedure del settore in esame si trovano nella fase pre-contenziosa ex articolo 226 del trattato CE. Tra di esse, soltanto la procedura del 2003 è giunta allo stadio del parere motivato, mentre le altre si trovano nella fase della messa in mora.

Dalle procedure in itinere, non si rilevano oneri finanziari per lo Stato nel breve/medio periodo.

PROCEDURE INFRAZIONE SETTORE - AFFARI ESTERI			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 2003/2061	Accordo bilaterale con gli Stati Uniti in materia di servizi aerei (Open Sky).	PM	No
Scheda 2 2007/0420	Modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania.	MM	No
Scheda 3 2007/0421	Procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania.	MM	No
Scheda 4 2007/2281	Outsourcing visti	MM	No

Scheda 1 – Affari Esteri

Procedura di infrazione n. 2003/2061 – ex articolo 226 del Trattato CE.

“Accordo bilaterale con gli Stati Uniti “Open Sky”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Violazione

La Commissione contesta la violazione del diritto di stabilimento, sancito dall'articolo 43 del Trattato CE, nonché dell'obbligo, previsto dall'articolo 10 del Trattato, di astenersi dal compiere atti che pregiudichino il raggiungimento degli obiettivi perseguiti dalle Istituzioni della Comunità.

Con nota di costituzione in mora del 27 luglio 2004, la Commissione europea ha evidenziato l'illegittimità del protocollo firmato il 6 Dicembre 1999 dal Governo italiano e dal Governo degli Stati Uniti, recante un emendamento all'Accordo sul trasporto aereo del 22 Giugno 1970.

La Commissione ha sancito l'illegittimità degli articoli 3 e 4 di tale Accordo che consentono agli Stati Uniti di rifiutare, ovvero di limitare, le autorizzazioni concesse a compagnie aeree italiane la cui quota rilevante di proprietà e/o il cui controllo effettivo spetti ad altre compagnie comunitarie.

La Commissione, infatti, sostiene che queste disposizioni escludano le compagnie aeree comunitarie stabilite in Italia dai vantaggi previsti dall'Accordo e costituiscono un'indebita restrizione alla libertà di stabilimento delle imprese di un altro Stato membro ai sensi dell'articolo 43 del Trattato CE.

La Commissione ha, altresì, rilevato come determinate norme dell'Accordo (segnatamente gli articoli 8, 9, 9 bis e 10) disciplinano una materia, quale il rapporto tra la Comunità ed i Paesi terzi, che sia il Trattato sia alcuni atti di diritto comunitario derivato devolvono alla competenza (esterna) esclusiva della Comunità, non potendo, pertanto, gli Stati membri assumere in merito a dette materie impegni nei confronti dei Paesi terzi. Nell'esporre le summenzionate argomentazioni la Commissione ha sottolineato come accordi bilaterali simili all'Open Sky fossero stati già ritenuti incompatibili con il diritto comunitario da una recente giurisprudenza della Corte di giustizia.

La posizione della Commissione è stata contestata dalle Autorità italiane, le quali hanno affermato che di tale giurisprudenza comunitaria, successiva all'anno 2002, non potevano prendere cognizione in quanto successiva alla conclusione dell'accordo bilaterale, avvenuta nel 1999.

Stato della Procedura:

La Commissione ha notificato un Parere motivato ex art 226 del Trattato CE in data 16 Marzo 2005, al quale le Autorità italiane hanno dato seguito con nota n. 8132 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 maggio 2005 che ribadisce la precedente posizione.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si riscontrano impatti finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 2 – Affari Esteri**Procedura di infrazione n. 2007/0420 ex art. 226 del Trattato CE**

“Mancata attuazione normativa comunitaria”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Interno

Violazione

La Commissione contesta al governo italiano il mancato recepimento delle direttive 2006/84, 2006/98, 2006/100, 2006/102, 2006/105, 2006/106, 2006/0421, relative all'allargamento a Romania e Bulgaria.

Stato della Procedura

In data 24 aprile 2007, la Commissione ha notificato una messa in mora ex art. 226 del Trattato CE, per mancata attuazione nel diritto interno della suddette direttive.

Con nota del 20 giugno 2007 la Rappresentanza ha comunicato alla Commissione europea che, già al momento dell'apertura delle procedure di infrazione, si era fatto presente che le direttive in questione non necessitavano di ulteriori atti di recepimento nell'ordinamento nazionale.

Pertanto, le Autorità italiane attendono l'archiviazione della procedura in questione.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non emergono al momento oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 3 – Affari Esteri

Procedure di infrazione da n. 2007/0403 a n. 2007/0421 – Procedure di infrazione ex art. 226 TCE “Mancata adozione delle misure nazionali di esecuzione”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministeri diversi

Violazione

La Commissione europea contesta all'Italia il mancato recepimento nell'ordinamento interno delle seguenti direttive comunitarie, ripartite per settori:

- Salute, direttive nn. 2004/23/CE, 2005/90/CE, 2004/23/CE, 2006/17/CE, 2006/60/CE, 2006/61/CE, 2006/102/CE;
- Affari Economici e Finanziari - direttive nn. 2004/39/CE, 2004/109/CE; 2006/73/CE
- Libera circolazione delle persone - direttive nn. 2004/114/CE, 2006/100/CE, 2006/106/CE; 2006/109/CE; nn. 2005/19/CE;
- Fiscalità - direttive nn. 2006/84/CE, 2006/98/CE ;
- Ambiente - direttive nn. 2006/105/CE.

Stato della Procedura

In data 23 aprile 2007 è stata notificata all'Italia una lettera di messa in mora ex art 226 TCE, con la quale sono state chieste alle Autorità nazionali specifiche osservazioni, entro due mesi dalla data di notifica.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Per l'analisi di impatto finanziario si rinvia alle singole schede che trattano, settore per settore, i casi di mancata attuazione delle direttive comunitarie in questione.

Scheda 4 – Affari Esteri**Procedura di infrazione n. 2007/2281 – ex art. 226 TCE**

“Eternalizzazione di parte della procedura visti e oneri aggiuntivi a carico dei richiedenti il visto”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero degli Affari Esteri

Violazione

Secondo la Commissione l'Italia è venuta meno agli obblighi previsti dalla direttiva 2004/38/CE in materia di rilascio di visti per i cittadini di Paesi dell'Unione europea.

La Commissione ha ritenuto illegittime le spese poste a carico dei richiedenti i visti di breve durata per l'ingresso in Italia di familiari di cittadini dell'Unione europea, a titolo di corrispettivo dei servizi resi dagli operatori privati esterni a cui i Consolati italiani fanno ricorso per l'istruttoria delle domande di visto.

Secondo la Commissione, infatti, tale prassi viola la disposizione della predetta direttiva (articolo 5, paragrafo 2) che fa obbligo agli Stati membri di prevedere per i familiari di cittadini dell'Unione europea ogni agevolazione affinché ottengano i visti necessari e che tali visti siano rilasciati il più presto possibile in base ad una procedura accelerata.

Stato della Procedura

In data 24 ottobre 2007 è stata notificata all'Italia una lettera di messa in mora ex art 226 TCE, con la quale sono state chieste alle Autorità nazionali specifiche osservazioni, entro due mesi dalla data di notifica.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si ravvisa un impatto finanziario per il bilancio dello Stato.

PAGINA BIANCA

Affari Interni

PAGINA BIANCA

Affari Interni

Il settore degli Affari Interni contempla, allo stato attuale, 6 procedure di infrazione, di cui tutte riguardanti presunte violazioni del diritto comunitario.

Ad eccezione della procedura riguardante “Non conformità agli artt. 63 e 49 TCE di alcune disposizioni della legislazione nazionale (TULPS) sui servizi di sicurezza privati”, la cui apertura risale al 2000, le altre 5 procedure sono relativamente recenti, essendo state avviate nel corso del 2006.

Tutte le procedure del settore in esame si trovano nella fase pre-contenziosa ex articolo 226 del trattato CE. Tra di esse, soltanto la procedura del 2000 è giunta allo stadio del ricorso davanti alla Corte di giustizia, mentre le altre cinque si trovano, rispettivamente, nella fase della messa in mora e del parere motivato.

PROCEDURE DI INFRAZIONE SETTORE - AFFARI INTERNI			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 2000/4196	Non conformità agli artt. 63 e 49 TCE di alcune disposizioni della legislazione nazionale (TULPS) sui servizi di sicurezza privati.	RIC C-465/05	No
Scheda 2 2006/0787	Mancato recepimento della direttiva 2004/81 sul titolo di soggiorno da rilasciare ai cittadini di paesi terzi, vittime della tratta di esseri umani o coinvolti in un'azione di favoreggiamento dell'immigrazione illegale, che cooperino con le autorità competenti.	PM	No
Scheda 3 2006/0877	Mancato recepimento della direttiva 2004/82. Obbligo dei vettori di comunicare i dati relativi alle persone trasportate	MM	No
Scheda 4 2006/0878	Mancato recepimento della direttiva 2004/83. Norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta	PM	Si
Scheda 5 2006/2075	Non rispetto del regolamento (CE) 1030/2002 per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi.	MM	No
Scheda 6 2006/2126	Non conformità al diritto comunitario della normativa italiana in materia di soggiorno di breve durata dei cittadini di paesi terzi.	MM	No

Scheda 1 – Affari Interni**Procedura di infrazione n. 2000/4196 ex art. 226 del Trattato CE**

"Non conformità agli artt. 63 e 49 TCE di alcune disposizioni della legislazione nazionale (Testo Unico di Pubblica Sicurezza TULPS) sui servizi di sicurezza privati

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Interno

Violazione

La Commissione contesta alla Repubblica Italiana la violazione degli articoli 43 e 49 del Trattato. Secondo la Commissione, che ha inviato alle Autorità italiane una lettera di messa in mora in data 5 aprile 2002 seguita da un parere motivato in data 15 dicembre 2004, la legislazione nazionale relativa alle attività di sicurezza privata sarebbe incompatibile con il diritto di stabilimento e la libera prestazione dei servizi, per le seguenti particolari disposizioni:

- obbligo di licenza rilasciata dal Prefetto (autorizzazione amministrativa) per l'esercizio dell'attività di sicurezza che comporterebbe, secondo le autorità di Bruxelles, un'ingiusta restrizione al mercato dei servizi;
- obbligo di prestare giuramento di fedeltà alla Repubblica Italiana (art. 250 del TULPS) che, ad avviso della Commissione, costituisce ostacolo ingiustificato e sproporzionato alla libertà di stabilimento;
- obbligo di avere una sede operativa in ogni Provincia in cui vengono esercitate le attività;
- obbligo di prestare cauzione posta a carico delle imprese di vigilanza.

Le autorità italiane hanno risposto che le attività dirette alla vigilanza sono disciplinate da una legislazione speciale riunita nel testo Unico delle Leggi di PS, nelle quali le limitazioni sono dettate dall'esigenza di tutelare l'ordine pubblico e di impegnare moralmente all'osservanza della legge dello Stato chi vi opera. Inoltre le limitazioni in esame applicate sia a cittadini italiani che stranieri sono in linea con l'art. 41 della Costituzione (che prevede la libertà di iniziativa economica dei privati che però non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale e in modo da recare danno alla sicurezza) anche perché non prevedono obbligo di residenza del personale in Italia.

Stato della Procedura

La Commissione ha presentato ricorso alla Corte di Giustizia in data 21 dicembre 2005, chiedendo la condanna della Repubblica Italiana per essere venuta meno agli obblighi del Trattato (causa C-465/05).

Sul ricorso non si è ancora espressa la Corte di Giustizia.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rileva impatto finanziario a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 2 – Affari Interni**Procedura di infrazione n. 2006/0787**

“Mancata attuazione della direttiva 2004/81/CE”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Interno

Violazione

La Commissione contesta all'Italia il mancato recepimento della direttiva 2004/81/CE riguardante il titolo di soggiorno da rilasciare ai cittadini di paesi terzi vittime della tratta di esseri umani o coinvolti in un'azione di favoreggiamento dell'immigrazione illegale che cooperino con le autorità competenti.

Stato della procedura

Nel mese di ottobre 2006, la Commissione europea, constatando il mancato recepimento nell'ordinamento interno della direttiva in questione, ha inviato al Governo italiano una nota di messa in mora, con la quale ha chiesto di comunicare le osservazioni in merito alla questione.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non emergono, al momento, oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Eventuali oneri potranno essere previsti in sede di adozione della normativa nazionale di recepimento della direttiva nell'ordinamento interno. In tale evenienza, sarà a carico dell'Amministrazione competente fornire la relativa quantificazione e le modalità di copertura finanziaria.

Scheda 3 – Affari Interni**Procedura di infrazione n. 2006/0877**

"Mancata attuazione della direttiva 2004/82/CE".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dei Trasporti

Violazione

La Commissione contesta all'Italia il mancato recepimento della direttiva 2004/82/CE concernente l'obbligo dei vettori di comunicare i dati relativi alle persone trasportate.

Stato della Procedura

La Commissione ha notificato all'Italia una messa in mora ex art. 226 nel novembre 2006. Con nota del 7 settembre 2007, il governo italiano ha comunicato a Bruxelles l'avvenuta trasposizione nell'ordinamento interno della direttiva in questione mediante decreto legislativo del 2 agosto 2007, n. 144.

Si attende, quindi, la chiusura della procedura di infrazione.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non emergono oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Il decreto di recepimento stabilisce che le amministrazioni interessate svolgono i compiti previsti dagli articoli 3, 4, 5 e 6 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Scheda 4 – Affari Interni**Procedura di infrazione n. 2006/0878 ex 226 TCE**

“Mancata attuazione della direttiva 2004/83/CE”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Interno

Violazione

La Commissione contesta all'Italia il mancato recepimento della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale.

Stato della Procedura

La Commissione ha notificato all'Italia una messa in mora ex art. 226 nel novembre 2006.

Con DPR n. 304 del 14 novembre 2007 sono state adottate le misure necessarie per dare attuazione della suddetta direttiva.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Il provvedimento recante le misure di adeguamento alla direttiva in esame, prevede i seguenti oneri finanziari: 2.081.510 euro per l'anno 2007; 11.951.820 euro per l'anno 2008; 23.229.160 euro a decorrere dall'anno 2009. La copertura finanziaria è stata assicurata a carico del Fondo di rotazione della legge n. 183/1987.

Scheda 5 – Affari Interni**Procedura di infrazione n. 2006/2075 ex art. 226 del Trattato CE**

“Mancato rispetto del Regolamento (CE) 1030/2002 per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di Paesi terzi”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Interno.

Violazione

La Commissione ha rilevato la mancata ottemperanza del regolamento n. 1030/2002 che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di Paesi terzi.

La Commissione ha in particolare, rilevato che l'Italia non ha ancora rilasciato permessi di soggiorno conformi al modello uniforme definito nel Regolamento, rappresenta la violazione dell'articolo 9 del menzionato Regolamento, ai sensi del quale gli Stati membri sono tenuti a rilasciare permessi di soggiorno conformi al modello uniforme definito nel Regolamento entro il 14 Agosto 2003.

Le autorità italiane, con nota del 9 Giugno 2006, hanno fornito gli elementi richiesti dalla Commissione evidenziando che il Ministero dell'Interno aveva emanato il Decreto 3 Agosto 2003 recante le regole tecniche di sicurezza relative al permesso ed alla carta di soggiorno, e che il finanziamento per l'adozione dei relativi modelli è stato previsto con legge 31 Marzo 2005 n. 43.

Stato della Procedura

E' stata notificata una lettera di Messa in Mora ex art. 226 TCE, a cui le Autorità hanno dato seguito trasmettendo le pertinenti osservazioni.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si riscontrano oneri finanziari a carico del bilancio statale.

Scheda 6 – Affari Interni

Procedura di infrazione n. 2006/2126 – ex articolo 226 del Trattato CE.

“Non conformità al diritto comunitario della normativa italiana in materia di soggiorno di breve durata dei cittadini di paesi terzi”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Interno.

Violazione:

La Commissione contesta la violazione degli articoli 5, 19, 20 e 22 della Convenzione applicativa dell'Accordo di Schengen, riguardanti il soggiorno di breve durata dei cittadini di paesi terzi.

Secondo la Commissione, l'articolo 5, paragrafi 1 e 2, del Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (Decreto legislativo n. 25 Luglio 1998 n. 286) nella parte in cui impongono ai cittadini terzi, relativamente ai soggiorni di durata inferiore a tre mesi, di richiedere, alla questura della provincia nella quale si prevede di soggiornare, un apposito permesso di soggiorno entro 8 giorni dall'ingresso nel territorio dello Stato.

Al riguardo, la Commissione rappresenta:

- da un lato, che per i soggiorni di breve durata la normativa comunitaria non prevede l'obbligo di richiedere un permesso di soggiorno;
- dall'altro, che i requisiti definiti dall'Accordo di Schengen debbano essere considerati esauritivi, non potendo gli Stati membri imporre il soddisfacimento di ulteriori requisiti.

La Commissione, quindi, rileva l'illegittimità dei paragrafi 1 e 2 dell'articolo 5 del Testo Unico.

Stato della Procedura

In data 4 luglio 2006 è stata notificata una lettera di Messa in Mora ex articolo 226 del Trattato CE, con la quale la Commissione europea chiede all'Italia informazioni sulla situazione di incompatibilità contestata.

Successivamente, le Autorità italiane, mediante il Decreto legge del 15 Febbraio 2007, n. 10 convertito nella legge 6 aprile 2007, n. 46, hanno emendato la normativa nazionale in materia di permessi di soggiorno.

Si attende la chiusura della procedura di infrazione.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rileva onere finanziario a carico del bilancio dello Stato.